



FAQ, 13.06.2025

Domande frequenti

Pacchetto Svizzera-UE – in generale

Perché il Consiglio federale è convinto che il pacchetto complessivo Svizzera-UE sia vantaggioso per la Svizzera?

Relazioni stabili e prevedibili con l'UE, e in particolare con i Paesi confinanti, sono una necessità strategica. L'ampliamento delle relazioni economiche, la cooperazione scientifica e la gestione comune delle sfide attuali promuovono la sicurezza e la prosperità della Svizzera. Da 25 anni la via bilaterale contribuisce in modo significativo al successo del nostro Paese. Senza il pacchetto Svizzera-UE, non sarebbe possibile portarla avanti. Con il pacchetto, invece, si potranno avere relazioni giuridicamente chiare con l'UE, così da stabilizzare, ma anche sviluppare la via bilaterale. Questo approccio è nell'interesse della Svizzera.

La Svizzera dovrà recepire automaticamente il diritto dell'UE?

No. La Svizzera potrà continuare a decidere nel rispetto delle proprie procedure costituzionali (p. es. referendum) se recepire o meno un nuovo atto giuridico dell'UE. Il recepimento dinamico del diritto richiederà sempre il consenso della Svizzera. Nulla avverrà automaticamente.

I diritti di partecipazione garantiti dalla democrazia diretta svizzera saranno indeboliti?

No. La Svizzera deciderà nel rispetto delle procedure sancite dalla Costituzione e dalla legge, inclusa la possibilità di indire un referendum. Proprio come avviene attualmente. Inoltre, con l'obbligo di recepimento dinamico sarà garantito il diritto di codecisione nell'elaborazione di atti giuridici che ricadono nel campo di applicazione dei rispettivi accordi. Del resto, già oggi, nell'ambito dell'associazione a Schengen e a Dublino, la Svizzera applica una forma di recepimento dinamico del diritto e negli ultimi anni hanno avuto luogo più volte intensi dibattiti parlamentari e in varie occasioni si è fatto ricorso alle votazioni popolari.

L'UE potrà imporre le sue leggi alla Svizzera in qualsiasi momento?

No. L'ambito di applicazione degli accordi è chiaramente definito e non può essere esteso o annullato unilateralmente dall'UE. Anche con il recepimento dinamico del diritto, non sarà sufficiente che l'UE dichiari che qualcosa è rilevante per il mercato interno; sarà sempre necessario il consenso della Svizzera.

I nuovi elementi istituzionali, compreso il recepimento dinamico del diritto, si applicheranno solo nel quadro degli accordi relativi al mercato interno esistenti (con l'eccezione della parte agricola dell'Accordo agricolo) e dei nuovi accordi relativi al mercato interno (attualmente l'Accordo sull'energia elettrica e il Protocollo sulla sicurezza alimentare in quanto parte dell'Accordo agricolo). Per l'accordo di cooperazione nel settore della sanità è prevista un'applicazione per analogia degli elementi istituzionali, ma limitatamente al settore della sicurezza sanitaria. Il recepimento dinamico non si applica nel caso di atti giuridici dell'UE, o di parti di essi, che ricadono nell'ambito di un'eccezione.

Sarà il Popolo a decidere sui nuovi accordi?

Sarà il Popolo, sulla base dei testi degli accordi e una volta concluso il dibattito parlamentare, a decidere autonomamente se vuole accettare i nuovi accordi. Il Consiglio federale ha comunque constatato con soddisfazione che gli obiettivi negoziali sono stati raggiunti, che il pacchetto

Svizzera-UE stabilizza le relazioni con il suo partner più importante, l'UE, e permette di svilupparle ulteriormente.

Quando è prevista la votazione popolare sugli accordi?

Dopo la procedura di consultazione, il Consiglio federale finalizzerà il messaggio sul pacchetto Svizzera-UE e lo trasmetterà al Parlamento presumibilmente nel primo trimestre del 2026. Una volta sottoposto il messaggio alle Camere federali, la durata della fase parlamentare e la data della votazione popolare dipenderanno dal Parlamento.

Che cosa è cambiato/migliorato rispetto al progetto di accordo istituzionale?

Rispetto al progetto di accordo istituzionale, il pacchetto presenta vari miglioramenti.

- Sono stati eliminati gli ostacoli e i rischi dell'accordo istituzionale, ossia sono state chiarite e risolte come richiesto dalla Svizzera le questioni in sospeso relative alla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, alla protezione dei salari e agli aiuti di Stato.
- Il pacchetto non contiene solo gli elementi istituzionali e risponde a diversi interessi della Svizzera.
- Con il pacchetto, gli elementi istituzionali vengono integrati in ogni singolo accordo relativo al mercato interno anziché in un accordo quadro valido per tutti gli accordi di questo tipo. Questo approccio ha permesso di tenere conto delle caratteristiche specifiche di ogni accordo, cosa impossibile con l'accordo istituzionale.
- La competenza del Tribunale federale e degli altri organi giurisdizionali svizzeri è stata espressamente garantita.
- Il ruolo della Corte di giustizia europea (CGUE) nella composizione delle controversie è stato definito in modo più preciso e si afferma esplicitamente che la CGUE non avrà alcun ruolo nelle controversie riguardanti le eccezioni, che non implicano alcuna nozione di diritto dell'UE.
- L'Accordo di libero scambio fra la Svizzera e l'UE del 1972 non fa parte del pacchetto. Sono escluse un'armonizzazione della politica agricola e una regolamentazione orizzontale degli aiuti di Stato basate sul pacchetto.

Sarà necessario riscrivere un gran numero di leggi. Il progetto di cui si chiede l'approvazione comprende 1800 pagine. Questa forte regolamentazione implicherà un aumento della burocrazia?

In totale sono 95 gli atti giuridici del diritto dell'UE rilevanti per la Svizzera nel quadro del pacchetto. Questo numero non comprende gli atti giuridici dell'UE senza carattere legislativo, che corrispondono al diritto di esecuzione in Svizzera. Per l'attuazione del pacchetto, la Svizzera promulgherà 3 nuove leggi e ne modificherà 32. Di queste ultime, 12 subiranno modifiche importanti e 20 solo adeguamenti di minore entità.

La portata del progetto e il numero di modifiche della legislazione nazionale non dicono nulla in merito alla burocrazia che eventualmente potrebbe essere associata al pacchetto Svizzera-UE. In alcuni settori il pacchetto porterà con sé semplificazioni burocratiche per le imprese svizzere.

Perché il Consiglio federale raccomanda un referendum facoltativo?

Dopo aver analizzato i risultati dei negoziati, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il pacchetto Svizzera-UE non soddisfa i requisiti costituzionali per un referendum obbligatorio. Il pacchetto Svizzera-UE non incide infatti sulla struttura interna della Svizzera. Il funzionamento delle istituzioni svizzere, la democrazia diretta, il federalismo e l'indipendenza del Paese non sono toccati. L'attuazione del pacchetto non richiede alcuna modifica della Costituzione e non esige alcun riorientamento sostanziale della politica estera del nostro Paese.

Questo modo di procedere rispecchia inoltre la prassi adottata finora nel quadro dei Bilateral I (1999) e II (2004), che sono stati sottoposti a referendum facoltativo. Gli accordi di associazione a Schengen/Dublino del 2004 – che prevede già un recepimento dinamico del

diritto dell'UE – è particolarmente degno di nota in questo contesto. Anche allora il Consiglio federale ha ritenuto che non implicasse cambiamenti di vasta portata nel nostro sistema statale e quindi non incidesse sull'ordine costituzionale; una valutazione confermata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.

Il pacchetto Svizzera-UE è meno radicale in questo senso, perché nel caso di Schengen/Dubolino gli accordi cessano di essere in vigore in caso di mancato recepimento del diritto dell'UE, mentre il nuovo pacchetto prevede procedure di composizione delle controversie e, se necessario, l'introduzione di misure di compensazione.

Il referendum facoltativo permette inoltre di raggruppare gli accordi e la relativa legislazione di attuazione in un unico oggetto sottoposto a votazione popolare. Soprattutto in vista delle fondamentali misure di politica interna nei settori della protezione dei salari e dell'immigrazione rappresenta quindi – dal punto di vista democratico – la soluzione più convincente.

Chi prenderà la decisione finale?

La decisione finale sul tipo di referendum spetta al Parlamento. Anche i Cantoni possono esprimersi in merito. Con la sua decisione a favore del referendum facoltativo, il Consiglio federale si assume le proprie responsabilità chiarendo la sua posizione su una questione di politica interna molto importante in vista della procedura di consultazione, senza per questo limitare le competenze del Parlamento e dei Cantoni.

Direttive ESG dell'UE: secondo le direttive in questione le società interessate devono soddisfare 1100 requisiti, una situazione che genererà enormi oneri per le imprese svizzere.

Le direttive sui criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG) non rientrano nel campo di applicazione di alcun accordo relativo al mercato interno tra la Svizzera e l'UE. Non sarà quindi necessario che la Svizzera le adotti.

Questa normativa dell'UE ha comunque già un impatto diretto o indiretto su molte imprese svizzere che operano all'interno dell'Unione o sono legate a imprese dell'UE da rapporti commerciali che rientrano nel campo di applicazione dei criteri ESG. Con il pacchetto Svizzera-UE la situazione resterà immutata.

Elementi istituzionali

Che cosa sono gli elementi istituzionali e perché sono così importanti?

Gli elementi istituzionali comprendono il recepimento dinamico del diritto negli accordi relativi al mercato interno (e nell'Accordo sulla sanità dove sono applicati per analogia), l'interpretazione e l'applicazione uniformi degli accordi, la vigilanza su di essi e la composizione delle controversie.

Assicurano il corretto funzionamento a lungo termine degli accordi interessati, creano i presupposti per garantire la certezza del diritto e garantiscono a tutti condizioni di parità nel mercato comune, un aspetto essenziale soprattutto per gli attori economici svizzeri.

Perché la Svizzera è disposta a recepire il diritto dell'UE?

La Svizzera vuole partecipare ad alcuni settori del mercato interno dell'UE. In questi settori deve osservare le stesse regole degli Stati membri dell'Unione. È anche nell'interesse della Svizzera, delle sue imprese e dei suoi cittadini che tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE rispettino le stesse regole.

Pertanto, il recepimento dinamico si applica ad atti giuridici dell'UE che rientrano nel campo di applicazione degli accordi relativi mercato interno e non ricadono in quello di un'eccezione o della clausola di non regressione nell'ambito della protezione dei salari. La Svizzera disporrà in ogni caso di un diritto di partecipazione allo sviluppo di questo diritto («decision shaping») e potrà quindi difendere i propri interessi anche nella fase di elaborazione di questi atti giuridici all'interno dell'UE.

Il recepimento dinamico del diritto mina la democrazia diretta e le competenze del Parlamento?

No. La Svizzera recepirà il diritto dell'UE applicando le sue procedure abituali. In concreto ciò significa che dovrà concludere un trattato internazionale (sotto forma di decisione del comitato misto) con l'UE per qualsiasi futuro recepimento di un atto giuridico; il trattato in questione sarà soggetto alle procedure di approvazione interne, compreso un eventuale referendum. Se necessario, la Svizzera potrà rifiutare il recepimento, ma in questo caso dovrà aspettarsi che l'UE prenda misure di compensazione. Queste misure dovranno riguardare solo gli accordi relativi al mercato interno e dovranno essere proporzionate, ossia dovranno servire unicamente a compensare gli svantaggi per l'UE dovuti al mancato recepimento.

Nell'ambito di Schengen/Dubolino si applica già il recepimento dinamico del diritto; in questo contesto negli ultimi anni hanno avuto luogo intensi dibattiti parlamentari e si sono tenute diverse votazioni popolari relative al recepimento di atti giuridici dell'UE pertinenti.

Recependo in maniera dinamica il diritto dell'UE la Svizzera rinuncia alla propria sovranità?

No. La Svizzera potrà continuare a decidere autonomamente se recepire il nuovo diritto dell'UE pertinente; potrebbe tuttavia dover accettare misure di compensazione proporzionate da parte dell'Unione in caso di mancato recepimento. Il sistema politico svizzero, le sue istituzioni e il loro funzionamento non saranno influenzati dal recepimento dinamico del diritto. Gli interessi svizzeri saranno inoltre tutelati da importanti eccezioni al recepimento dinamico e da una clausola di non regressione nell'ambito della protezione dei salari.

La Svizzera avrà il diritto di partecipare all'elaborazione degli atti giuridici dell'UE che la riguardano (è il cosiddetto «diritto di partecipazione», in inglese «decision shaping»): i suoi esperti potranno farsi portavoce della sua visione e dei suoi interessi prima che l'UE adotti un nuovo atto giuridico pertinente per gli accordi relativi al mercato interno. Rispetto alla situazione attuale, questo ultimo aspetto può essere considerato un punto che accresce la sovranità della Svizzera.

Gli elementi istituzionali creano un legame con l'UE?

No. I nuovi elementi istituzionali saranno inclusi solo negli accordi relativi al mercato interno (e nell'Accordo sulla sanità dove sono applicati per analogia). Il loro scopo è garantire la certezza del diritto e condizioni di parità tra tutti i partecipanti al mercato interno. Gli elementi istituzionali rappresentano una soluzione ad hoc, che permetterà di portare avanti le peculiari relazioni tra la Svizzera e l'UE.

Saranno i giudici stranieri a determinare la legislazione svizzera?

No. La Svizzera è l'unica responsabile della propria legislazione. Tuttavia, in presenza di un conflitto tra la Svizzera e l'UE legato al mercato interno sarà possibile ricorrere a un tribunale arbitrale paritario.

Gli organi giurisdizionali delle Parti manterranno la propria autonomia nell'interpretazione del loro diritto interno. Non ci sarà dunque alcuna asimmetria.

La CGUE non sarà mai chiamata a comporre una controversia. Se per pronunciarsi su una controversia il tribunale arbitrale paritario – composto da un giudice svizzero, da un giudice dell'UE e da un presidente designato congiuntamente – riterrà necessaria e pertinente l'interpretazione di una nozione di diritto dell'UE, si rivolgerà alla CGUE, ma unicamente a questo scopo. La CGUE non potrà intervenire di propria iniziativa in un procedimento arbitrale.

Le competenze del Tribunale federale e degli altri organi giurisdizionali svizzeri non sono in alcun modo intaccate dal risultato dei negoziati.

Gli accordi relativi al mercato interno non si basano sul diritto svizzero. Non è dunque previsto, né necessario, che il tribunale arbitrale sottoponga una questione al Tribunale federale.

Infine, il meccanismo di composizione delle controversie è strettamente interstatale e sarà sempre il tribunale arbitrale a prendere la decisione finale nel merito della controversia.

Il meccanismo basato su un tribunale arbitrale non è una novità per la Svizzera, che ha già maturato un'ampia esperienza sul suo utilizzo in altri settori, per esempio in quello degli accordi sulla protezione degli investimenti o nel sistema di composizione delle controversie dell'OMC.

La Svizzera sarà «punita» se rifiuterà di recepire il diritto dell'UE?

No. Se la Svizzera deciderà di non recepire un atto giuridico dell'UE, quest'ultima potrà adottare una misura di compensazione tesa a compensare lo svantaggio subito dall'UE a causa del mancato recepimento. Le misure di compensazione potranno essere adottate solo nel campo di applicazione dell'accordo interessato o in quello di un altro accordo relativo al mercato interno (nella parte agricola dell'Accordo agricolo solo in caso di violazione dell'Accordo stesso, inclusa la parte sulla sicurezza alimentare, e nell'Accordo sulla sanità unicamente all'interno di questo Accordo o in relazione alla partecipazione della Svizzera al programma dell'UE nell'ambito della sanità) e dovranno essere proporzionate allo squilibrio che si è creato. Con il pacchetto Svizzera-UE la Svizzera in futuro sarà tutelata contro eventuali «sanzioni» da parte dell'UE, in quanto non saranno più consentite misure di ritorsione politiche e non pertinenti (p. es. misure nel settore della ricerca o delle borse).

Perché si parla di certezza del diritto in relazione ai nuovi accordi?

Per due motivi: da un lato, le imprese svizzere potranno contare sul fatto che l'accesso al mercato interno dell'UE sarà giuridicamente garantito a lungo termine perché gli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l'UE dovranno essere regolarmente aggiornati; dall'altro, i nuovi accordi, prevedendo un meccanismo di composizione delle controversie, forniranno un quadro giuridico all'interno del quale sarà possibile risolvere gli eventuali conflitti tra la Svizzera e l'UE. Le divergenze saranno così regolate e non potranno più sfociare in misure arbitrarie e tentativi di esercitare una pressione politica.

Aiuti di Stato

Che cosa si intende per «aiuti di Stato»? Quali misure concrete comprendono?

Gli aiuti di Stato conferiscono vantaggi economici a determinate imprese e possono quindi falsare la concorrenza. Può trattarsi di sussidi a favore di certe aziende o di altri benefici finanziari, tra cui mutui a condizioni vantaggiose, garanzie di Stato o sgravi fiscali.

Perché la Svizzera ha negoziato con l'UE nel settore degli aiuti di Stato? Qual è l'utilità per il nostro Paese?

Per quanto riguarda gli accordi sul mercato interno, l'UE ha messo in chiaro che per tutti i partecipanti al mercato interno valgono pari condizioni e regole (*level playing field*). Ciò riguarda quindi anche la regolamentazione degli aiuti di Stato. Godere di pari condizioni di concorrenza nei settori del mercato interno a cui partecipa è anche nell'interesse della Svizzera. E non solo: anche l'impiego il più possibile efficace dei fondi pubblici è nel suo interesse.

Perché le norme sugli aiuti di Stato riguardano solo l'Accordo sul trasporto aereo, l'Accordo sui trasporti terrestri e il nuovo Accordo sull'energia elettrica, ma non l'Accordo agricolo?

Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono previste soltanto dove sono rilevanti per la partecipazione al mercato interno dell'UE, come nel caso dei suddetti tre accordi sul mercato interno.

Ciò non riguarda invece l'Accordo agricolo (compreso il Protocollo sulla sicurezza alimentare). Entrambe le parti continueranno a decidere liberamente come organizzare la propria politica agricola. Questo significa anche che i pagamenti diretti svizzeri, che tengono conto delle particolarità della Svizzera, continueranno a essere ammessi e che il nostro Paese continuerà a essere autonomo a questo riguardo.

Perché gli aiuti di Stato sono spesso criticati? In quali circostanze sono considerati legittimi?

Trattandosi di vantaggi finanziari che favoriscono determinate imprese o determinati settori produttivi, gli aiuti di Stato possono falsare la concorrenza.

In genere gli aiuti di Stato sono tuttavia giustificati da interessi pubblici preponderanti, ad esempio nel caso della promozione di innovazioni o di tecnologie rispettose dell'ambiente. In simili casi i benefici sociali di un aiuto di Stato possono essere considerati più importanti dell'eventuale distorsione della concorrenza che ne può risultare.

Per questo motivo, il diritto dell'UE sugli aiuti di Stato prevede ad esempio numerose deroghe, in particolare nell'ambito del «servizio pubblico».

L'approccio «a pacchetto» consentirà di mantenere le prestazioni del servizio pubblico in Svizzera?

Sì. Anche nell'ambito dell'approccio «a pacchetto» queste prestazioni non sottostanno in toto né di per sé alla normativa UE sugli aiuti di Stato. A essere rilevante è il campo d'applicazione degli accordi sul mercato interno siglati tra la Svizzera e l'UE, contenenti disposizioni sugli aiuti di Stato. Vengono presi in considerazione unicamente i settori dell'energia elettrica, del trasporto aereo e dei trasporti terrestri nel campo d'applicazione degli accordi. Le disposizioni sugli aiuti di Stato troverebbero applicazione solo in questi ambiti.

Non tutte le misure di sostegno sono «aiuti di Stato» (p. es. ove non vi sia alcuna attività imprenditoriale o non si prevedano effetti transfrontalieri sul commercio).

Inoltre, il diritto UE in materia prevede numerose deroghe, soprattutto nell'ambito dei «servizi d'interesse economico generale» (p. es. servizi di emergenza, ospedali, custodia di bambini o edilizia sociale, temi che comunque non rientrano nel campo d'applicazione degli accordi sul mercato interno citati).

Le misure statali di sostegno dovrebbero essere ammesse e attuate nei settori in cui il mercato non funziona.

I nuovi accordi metteranno a rischio il servizio pubblico in Svizzera?

Nelle relazioni con l'UE la questione del servizio pubblico si pone solo in presenza di un accordo sul mercato interno con disposizioni in materia di aiuti di Stato. Nella maggior parte dei settori – quali i servizi di emergenza, gli ospedali, la custodia di bambini, l'edilizia sociale – non esiste un accordo di questo tipo. Pertanto, gli accordi non toccano il servizio pubblico in questi ambiti.

Negli accordi sul mercato interno la Svizzera ha negoziato, dove necessario, una serie di eccezioni per proteggere il servizio pubblico. A parte ciò, anche nell'UE sono previste ampie deroghe al divieto degli aiuti di Stato. Determinati aiuti di interesse pubblico sono ammessi.

Un eventuale recepimento delle norme sugli aiuti di Stato dell'UE influenzerà la configurazione delle imposte della Confederazione e dei Cantoni?

L'autonomia fiscale resterà garantita: ogni Cantone e ogni Comune potrà continuare ad avere il proprio sistema fiscale. Tuttavia, se all'interno di questo sistema vengono ad esempio concesse agevolazioni fiscali selettive a singole imprese, queste agevolazioni possono rappresentare un aiuto di Stato, che potrebbe essere incompatibile con il diritto comunitario pertinente. Ma anche in tal caso deve essere interessato un ambito in cui la Svizzera e l'UE abbiano concluso un accordo che preveda norme sugli aiuti di Stato (energia elettrica, trasporto aereo e trasporti terrestri). Varranno inoltre i valori soglia minimi.

Un eventuale recepimento della normativa UE in materia di aiuti di Stato nell'Accordo sui trasporti terrestri (ATT) influenzerà il servizio pubblico (trasporto nazionale e regionale) in Svizzera?

No. Il trasporto puramente nazionale non è coperto dall'Accordo sui trasporti terrestri.

Le norme sugli aiuti di Stato potrebbero essere attuate solo nel campo d'applicazione dell'ATT, cioè nel trasporto internazionale (di merci e passeggeri) su strada e per ferrovia.

Inoltre, la normativa UE sugli aiuti di Stato contempla numerose eccezioni e motivi giustificativi per la concessione di questi aiuti, ad esempio per gli indennizzi del trasporto pubblico, per la promozione del trasferimento del traffico merci da strada a rotaia, ecc.

Continuerà a essere possibile anche la promozione del trasporto regionale transfrontaliero nelle regioni di confine (Ticino, Basilea, Ginevra). Avendo investito molto nel trasporto regionale transfrontaliero, la Svizzera vuole poter decidere anche in futuro chi lo offre. In questo ambito non vige quindi l'obbligo di messa a concorso, il che consentirà anche in futuro aggiudicazioni dirette alle FFS. Sono escluse le imprese che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale (p. es. tram, ferrovia delle Centovalli).

Le garanzie statali per le banche cantonali, le assicurazioni di stabili o l'edilizia sociale saranno ancora possibili nell'ottica delle norme sugli aiuti di Stato?

Sì. Il pacchetto non tange né le garanzie statali per le banche cantonali né quelle per le assicurazioni di stabili o l'edilizia sociale. In questi ambiti non esistono accordi sul mercato interno con l'UE.

L'UE punta sempre di più su una politica industriale verticale e allenta le sue regole in materia di aiuti di Stato. Perché la Svizzera si impegna nel settore degli aiuti di Stato se la controparte si muove nella direzione opposta?

Per l'UE l'introduzione della sorveglianza degli aiuti di Stato nel campo d'applicazione dei tre accordi sul mercato interno è una premessa per l'aggiornamento dei due accordi vigenti e la conclusione dell'Accordo sull'energia elettrica.

Con il Protocollo sugli aiuti di Stato la Svizzera si impegna a recepire in maniera dinamica le norme sostanziali pertinenti. In altre parole: se l'UE allenta le sue norme sostanziali sugli aiuti di Stato, questo allentamento vale anche per la Svizzera (una volta integrato nei rispettivi accordi).

Nell'UE il diritto sugli aiuti di Stato vale soltanto per gli Stati membri, ma non per l'UE stessa. Si può ancora parlare di condizioni eque?

Nel quadro dei negoziati sul pacchetto Svizzera-UE le parti contraenti hanno concordato una dichiarazione comune in base alla quale la Svizzera può chiedere consultazioni se la Commissione europea stessa concede un sostegno finanziario che potrebbe falsare la concorrenza a scapito delle imprese svizzere. Gli aiuti diretti della Commissione europea (quindi non degli Stati membri) non sono infatti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato. Questa dichiarazione offre alla Svizzera, come Paese terzo, un punto di partenza per affrontare eventuali misure di politica industriale dell'UE.

Per il resto, le misure di politica industriale dell'UE vengono spesso pagate tramite gli Stati membri. In questo caso possono essere soggette anche nell'UE alla sorveglianza degli aiuti di Stato.

Che cosa cambierà nella sorveglianza degli aiuti di Stato rispetto a oggi?

Nel campo d'applicazione dell'Accordo sul trasporto aereo si applicano già oggi norme sugli aiuti di Stato analoghe a quelle del diritto dell'UE. Lì esiste già una sorveglianza degli aiuti di Stato che sarà rafforzata ulteriormente.

L'Accordo sui trasporti terrestri e l'Accordo sull'energia elettrica prevederanno sia norme sostanziali sugli aiuti di Stato sia una sorveglianza da parte di un'autorità svizzera indipendente e dei tribunali svizzeri. Si tratta di una novità rispetto alla situazione attuale. Sarà inoltre creata trasparenza sull'impiego del denaro dei contribuenti nei tre settori in questione (trasporti terrestri, trasporto aereo ed energia elettrica).

In che modo la Svizzera garantirà l'equivalenza della sua sorveglianza degli aiuti di Stato con quella dell'UE?

Per istituire un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell'UE, la Svizzera deve soddisfare le disposizioni dei Protocolli sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri e dell'Accordo sul trasporto aereo e quelle dell'Accordo sull'energia elettrica.

Al fine di rispettare l'ordinamento costituzionale svizzero e le competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale e del Consiglio federale, nei Protocolli sugli aiuti di Stato e nell'Accordo sull'energia elettrica sono state stabilite delle deroghe rispetto al sistema di sorveglianza dell'UE.

I pareri dell'autorità di sorveglianza svizzera, ad esempio, non sono vincolanti, a differenza delle decisioni della Commissione europea. Se viene concesso un aiuto di Stato che l'autorità di sorveglianza svizzera ritiene illecito, quest'ultima deve presentare ricorso presso il tribunale svizzero competente. Fino alla sentenza vale l'effetto sospensivo, questo significa che l'aiuto non può essere concesso. In questo modo si garantisce che il sistema di sorveglianza svizzero abbia gli stessi effetti di quello dell'UE.

Libera circolazione delle persone: immigrazione

Diritto di soggiorno permanente e aiuto sociale:

Quali norme vigono nell'UE in materia di diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'UE?

All'interno dell'UE il diritto di soggiorno permanente è concesso dopo un soggiorno di cinque anni. Le persone che beneficiano di tale diritto possono percepire l'aiuto sociale senza che venga loro ritirato il diritto di soggiorno.

Quale eccezione è riuscita a negoziare la Svizzera in materia di diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'UE?

Possono beneficiare del diritto di soggiorno permanente solo i cittadini dell'UE esercitanti un'attività lucrativa e i loro familiari, a condizione che soggiornino in Svizzera legalmente da cinque anni; i periodi di completa dipendenza dall'aiuto sociale pari a sei mesi o più non sono computati per il calcolo dei cinque anni. I cittadini dell'UE che non esercitano un'attività lucrativa non beneficiano del diritto di soggiorno permanente. In virtù delle stesse condizioni di cui sopra, ai cittadini svizzeri che esercitano un'attività lucrativa è concesso il diritto di soggiorno permanente nell'UE dopo un soggiorno di cinque anni.

La norma negoziata dalla Svizzera è, pertanto, più severa: grazie a tale eccezione, infatti, la Svizzera accorda il diritto di soggiorno permanente solo a chi esercita un'attività lucrativa e ai suoi familiari.

La Svizzera può negare o ritirare il diritto di soggiorno permanente ai cittadini dell'UE?

La Svizzera può negare il diritto di soggiorno permanente a persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa per cinque anni oppure che durante questi cinque anni hanno percepito aiuto sociale per sei mesi o più. Può inoltre ritirare il diritto di soggiorno permanente a persone che già ne beneficiano qualora lo abbiano acquisito abusivamente. Le fattispecie dell'abuso di diritto saranno precisate nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Infine la Svizzera può negare o ritirare il diritto di soggiorno permanente in caso di minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Assicurazione contro la disoccupazione:

Come viene garantito che un soggiorno inferiore ai cinque anni possa essere interrotto qualora una persona non abbia alcuna probabilità di trovare un impiego entro un termine adeguato?

I cittadini dell'UE che non beneficiano del diritto di soggiorno permanente divenuti involontariamente disoccupati devono, entro un termine stabilito, annunciarsi come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente e cooperare con il servizio pubblico di collocamento, così da non perdere la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno che ne consegue. Se, ciononostante, non sono riusciti a trovare un nuovo impiego sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione, perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno che ne consegue, a meno che non rendano verosimile la probabilità di trovare un nuovo

impiego in un prossimo futuro. I controlli per garantire il rispetto di queste norme presuppongono un'intensa collaborazione tra i servizi pubblici di collocamento e le autorità competenti in materia di migrazione, che sarà sancita nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e nella legge sul collocamento (LC).

Tutti i cittadini dell'UE disoccupati hanno diritto all'aiuto sociale?

In linea di massima sono esclusi dall'aiuto sociale i cittadini dell'UE che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, nonché coloro che non esercitano un'attività lucrativa (studenti inclusi) e i loro familiari. I cittadini dell'UE divenuti involontariamente disoccupati che hanno lavorato meno di un anno perdono il diritto all'aiuto sociale sei mesi dopo la cessazione involontaria dell'attività lucrativa.

Soggiorno di breve durata senza la necessità di ottenere un permesso:

In quali casi non è necessario ottenere un permesso per i soggiorni di breve durata?

I cittadini dell'UE che intendono esercitare un'attività indipendente in Svizzera per un periodo fino a tre mesi dovranno annunciarsi mediante la procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per l'esercizio di un'attività lucrativa; questa procedura è pensata per evitare l'elusione della disposizione che limita la libera prestazione di servizi transfrontaliera a 90 giorni. I cittadini dell'UE che intendono esercitare un'attività dipendente in Svizzera per un periodo fino a tre mesi devono invece continuare a essere annunciati dal datore di lavoro in Svizzera mediante la procedura di notifica.

Il diritto nazionale vigente, nello specifico la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), consente già ora ai cittadini dell'UE di soggiornare in Svizzera per tre mesi al massimo senza esercitare un'attività lucrativa.

Permessi:

Vi sono cambiamenti per quanto riguarda i permessi (L, B e C)?

Gli attuali titoli di soggiorno L e B resteranno validi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo riveduto e, una volta scaduti, saranno convertiti in attestati secondo la direttiva 2004/38/CE, purché continuino a essere soddisfatte le condizioni previste. I permessi C saranno mantenuti.

Frontalieri:

Vi sono cambiamenti per quanto riguarda i frontalieri?

In futuro sarà unicamente il datore di lavoro a inoltrare la richiesta dell'attestato per frontalieri mediante il portale EasyGov; l'attestato sarà valido un anno anche per i contratti di lavoro inferiori ai dodici mesi. A parte questo non cambia nulla per i frontalieri.

Procedura di notifica:

Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) aggiornato la procedura di notifica per le persone esercitanti un'attività lucrativa fino a tre mesi sarà mantenuta ed estesa ai lavoratori indipendenti. Come sarà applicato questo principio?

L'obbligo di notifica è una prescrizione legale sancito nella legge sui lavoratori distaccati (LDist); si applicherà a chi lavora in Svizzera per massimo tre mesi. Per effetto dell'ALC aggiornato, l'obbligo di notifica nella LDist sarà esteso anche ai lavoratori indipendenti. Per contrastare il fenomeno dell'indipendenza fittizia saranno eseguiti controlli sul posto, in occasione dei quali sarà necessario presentare i documenti richiesti.

Tasse universitarie:

In quale modo sarà garantita la parità di trattamento in materia di tasse universitarie?

Nel progetto posto in consultazione il Consiglio federale propone di modificare la legge sui PF, così da sancire la parità di trattamento tra gli studenti provenienti dalla Svizzera e quelli provenienti dall'UE in materia di tasse universitarie. Per quanto riguarda le università e le scuole universitarie professionali cantonali, in vari Cantoni sarà necessario modificare le rispettive leggi e ordinanze d'esecuzione.

Le tasse universitarie aumenteranno per gli studenti svizzeri?

Le tasse universitarie per gli studenti provenienti dallo spazio UE, in parte più elevate, saranno adeguate alle tasse per gli studenti svizzeri; ciò comporterà una perdita di entrate, che dovrà essere compensata con provvedimenti di politica interna. Continueranno a essere gli organi competenti a determinare l'importo delle tasse, e non vi è da escludere che alcune scuole universitarie le aumenteranno. Resta comunque il fatto che in Svizzera il sistema delle scuole universitarie è finanziato prevalentemente da fondi pubblici e non dalle tasse; di conseguenza le tasse universitarie versate dagli studenti dell'UE, che saranno adeguate al ribasso, contribuiscono solo in piccolissima parte al finanziamento delle scuole universitarie.

Carte d'identità biometriche:

Le carte d'identità svizzere saranno convertite in carte d'identità biometriche?

Trascorso un anno dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Svizzera rilascerà carte d'identità biometriche. Tutte le carte d'identità svizzere non biometriche rilasciate fino a quella data continueranno a essere valide nell'UE fino alla loro scadenza (max. 10 anni).

Espulsione:

Quali regole prevede l'UE?

L'UE distingue tra persone con e persone senza diritto di soggiorno permanente. Gli ostacoli all'espulsione sono maggiori per le persone che beneficiano del diritto di soggiorno permanente.

Quale eccezione è riuscita a negoziare la Svizzera in materia di espulsione?

La Svizzera mantiene gli obblighi risultanti dal vigente Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). All'espulsione dei cittadini stranieri autori di reati continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (art. 121 Cost. e art. 66a segg. CP). Una persona può essere espulsa dal territorio nazionale se è possibile dimostrare che, a causa del suo comportamento, rappresenta una minaccia effettiva, attuale e considerevole.

Questo disciplinamento è conforme alle disposizioni del diritto svizzero, in particolare della Costituzione?

Sì, è conforme alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 121 Cost.), in quanto le norme dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) rimangono invariate. Per questo è importante che la Svizzera abbia negoziato un'eccezione in materia di espulsione.

I cittadini stranieri che hanno commesso reati continueranno a essere espulsi secondo la legislazione in vigore.

Permesso di domicilio:

Quali sono le nuove regole per il permesso di domicilio?

I cittadini dell'UE che soddisfano i criteri d'integrazione richiesti (lingua nazionale, partecipazione alla vita economica, buona condotta, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale ecc.) potranno ottenere il permesso di domicilio (permesso C) dopo un soggiorno di cinque anni. Il termine finora previsto era di cinque o dieci anni a seconda dello Stato membro dell'UE. L'armonizzazione del termine garantisce un trattamento equo per tutti i cittadini dell'UE.

Qual è la differenza tra diritto di soggiorno permanente e permesso di domicilio?

Il permesso di domicilio è uno statuto disciplinato dal diritto nazionale. Il diritto di soggiorno permanente è invece un concetto derivante dal diritto UE. Il permesso di domicilio è inoltre necessario per acquisire la cittadinanza svizzera e presuppone il rispetto dei criteri d'integrazione (lingua nazionale, partecipazione alla vita economica, buona condotta, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale). Il solo diritto di soggiorno permanente non è sufficiente per ottenere la cittadinanza.

Valutazione generale:

Tra i motivi che avevano portato a interrompere i negoziati sull'Accordo istituzionale vi era la libera circolazione delle persone. Cosa è cambiato questa volta?

La Svizzera ha negoziato un meccanismo di salvaguardia a tre livelli con (i) eccezioni e (ii) garanzie che tengono conto delle peculiarità svizzere e (iii) una clausola di salvaguardia concretizzata. Si tratta di un grande valore aggiunto. La Svizzera è pienamente consapevole degli impegni che sta assumendo, e l'attuazione è stata oggetto di un dialogo continuo con le autorità d'esecuzione cantionali.

Le nuove regole faranno aumentare l'immigrazione dall'UE?

Non necessariamente. Le regole rimangono sostanzialmente invariate. L'immigrazione dipende principalmente dagli sviluppi economici in Svizzera e nell'UE. Un maggiore fabbisogno di lavoratori provenienti dall'UE (p. es. nei settori della sanità, dell'edilizia o dell'agricoltura) farà aumentare l'immigrazione in Svizzera. A ciò si aggiunge il fatto che, complice il progressivo invecchiamento della popolazione indigena, aumenterà la necessità di sostituire i lavoratori che andranno in pensione.

Clausola di salvaguardia:

Come funziona la clausola di salvaguardia?

La Svizzera può attivare la clausola di salvaguardia concretizzata in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo. Se le due parti non raggiungono un accordo in seno al Comitato misto, dopo 60 giorni la Svizzera può adire un tribunale arbitrale paritetico, anche senza il consenso dell'UE. In casi urgenti la Svizzera può rivolgersi al tribunale arbitrale già dopo 30 giorni e richiedere entro 30 giorni dalla sua costituzione l'applicazione di misure provvisorie per la durata della procedura.

La Svizzera può invocare e attivare autonomamente la clausola di salvaguardia?

Sì, la Svizzera può decidere autonomamente quando invocare la clausola di salvaguardia. Può rivolgersi, anche senza il consenso dell'UE, al tribunale arbitrale, il quale si limita ad accertare la sussistenza delle gravi difficoltà di ordine economico, senza entrare nel merito delle misure protettive.

Cosa succede se il tribunale arbitrale stabilisce che sussistono gravi difficoltà di ordine economico?

La Svizzera è libera di decidere quali misure protettive introdurre. Se le misure svizzere creano uno squilibrio nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'UE può adottare adeguate misure di riequilibrio nel campo d'applicazione dell'ALC (p. es. introdurre misure protettive identiche nei confronti della Svizzera).

Cosa succede se il tribunale arbitrale stabilisce che *non* sussistono gravi difficoltà di ordine economico?

La Svizzera è libera di decidere se introdurre comunque misure protettive. Nel caso in cui queste violino le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'UE deve avviare una procedura ordinaria di composizione delle controversie allo scopo di adottare adeguate misure di riequilibrio nell'ambito degli accordi sul mercato interno (nel caso dell'Accordo sull'agricoltura solo nell'ambito del Protocollo sulla sicurezza alimentare).

Quale ruolo riveste la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'ambito della clausola di salvaguardia?

Spetta al tribunale arbitrale decidere se consultare o meno la CGUE. Il tribunale arbitrale può adire la CGUE solo di fronte a una questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del diritto UE. Per quanto riguarda la procedura relativa alla clausola di salvaguardia, il tribunale arbitrale verifica se in Svizzera si sono presentate «gravi difficoltà di ordine economico» dovute all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Non trattandosi di un concetto giuridico dell'UE, la CGUE non è competente in materia.

Quando il Consiglio federale attiva la clausola di salvaguardia?

Le competenze del Consiglio federale in materia di attivazione della clausola di salvaguardia e di adozione di eventuali misure protettive sono concretizzate nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), che prevede valori soglia per gli ambiti dell'immigrazione netta, dell'occupazione di frontalieri, della disoccupazione e del ricorso all'aiuto sociale. Se tali valori vengono superati, il Consiglio federale *deve* verificare se vi sono gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Il Consiglio federale *può* valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia anche nel caso in cui secondo altri indicatori importanti – in particolare negli ambiti dell'immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti – la libera circolazione delle persone con l'UE comporta gravi difficoltà di ordine economico o sociale in Svizzera. Questo anche se non è stato superato alcun valore soglia.

Un Cantone o l'Assemblea federale possono chiedere al Consiglio federale di valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia?

Se un valore soglia nazionale è raggiunto a seguito dell'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in un determinato Cantone sussistono gravi difficoltà di ordine economico e sociale, il Cantone in questione può chiedere al Consiglio federale di valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia. Il Parlamento può ricorrere ai suoi strumenti consueti per incaricare il Consiglio federale di procedere a tale valutazione.

Quali misure sono possibili con la clausola di salvaguardia?

Le misure devono essere appropriate nonché limitate nel tempo e nella portata. A queste condizioni è possibile limitare temporaneamente con misure protettive i diritti derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Sarebbe ad esempio possibile limitare i nuovi arrivi a livello regionale (tramite contingenti), dare la priorità ai cittadini svizzeri o controllare preventivamente le condizioni salariali e di lavoro. In tal caso, l'UE può adottare misure di riequilibrio nel campo d'applicazione dell'ALC, ad esempio prevedere le stesse misure nei confronti della Svizzera.

Il tribunale arbitrale verifica solo se sussistono gravi difficoltà di ordine economico. Il Consiglio federale decide autonomamente quali misure protettive adottare.

Il Consiglio federale può adottare misure protettive in modo autonomo o deve prima ottenere l'approvazione dell'Assemblea federale?

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) contiene un elenco esaustivo di misure protettive che il Consiglio federale può adottare in seguito a decisioni del Comitato misto o a una decisione positiva del tribunale arbitrale. Anche in caso di decisione negativa del tribunale arbitrale, il Consiglio federale può decidere in modo autonomo di adottare comunque misure protettive. Se sono necessarie misure diverse o supplementari non previste dalla LStrI, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un progetto corrispondente, se necessario con procedura d'urgenza.

Prima di adottare misure protettive e di attivare la clausola di salvaguardia, il Consiglio federale consulta in ogni caso i Cantoni, le parti sociali e le competenti commissioni parlamentari.

Libera circolazione delle persone: protezione dei salari

Non esiste una protezione dei salari nell'UE?

Sì, esiste. Per garantire la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative dei lavoratori distaccati nell'UE nonché pari condizioni di concorrenza, il diritto UE prevede una serie di prescrizioni vincolanti in materia di condizioni di lavoro e di occupazione per tali lavoratori.

Le norme in questione sono contenute nella direttiva sul distacco dei lavoratori, adottata nel 1996 e modificata nel 2018. Nel 2014 è stata adottata la direttiva di applicazione con l'obiettivo di migliorare l'applicazione pratica delle norme sul distacco e garantire così l'esecuzione negli Stati membri. L'UE dispone di numerose misure, come controlli, sanzioni e responsabilità solidale, che vengono attuate anche in Svizzera per tutelare le condizioni lavorative e salariali.

Quali eccezioni possono essere garantite a livello di protezione dei salari in base all'esito dei negoziati?

La Svizzera può continuare a richiedere alle aziende che distaccano lavoratori e ai prestatori di servizi indipendenti, in settori a rischio come l'edilizia, una notifica preliminare in modo da poter pianificare e svolgere controlli in maniera efficace. Secondo quanto concordato, la Svizzera può inoltre determinare autonomamente i settori a rischio e l'intensità dei controlli. Nei settori a rischio, il termine di notifica preliminare è ridotto da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi. Per compensare la riduzione di tale termine sono state concordate con le parti sociali e i Cantoni misure interne come una maggiore digitalizzazione e la centralizzazione della procedura di notifica. Ciò migliorerà la qualità dei dati e renderà più efficienti lo smistamento e la trasmissione delle notifiche agli organi d'esecuzione. L'intensità dei controlli continua a poter essere determinata dalla Svizzera in maniera autonoma.

Inoltre la Svizzera può richiedere, alle aziende distaccanti che non hanno pagato una pena convenzionale inflitta in seguito a una violazione salariale, di depositare una cauzione (garanzia finanziaria) prima che possano nuovamente distaccare lavoratori in Svizzera. Se la cauzione non viene depositata, l'azienda è sanzionabile: nei suoi confronti può essere previsto il divieto di distaccare lavoratori in Svizzera per svolgere un incarico (divieto di offrire i propri servizi).

Inoltre, in caso di controllo sul posto i prestatori di servizi indipendenti devono continuare a dimostrare la loro attività indipendente mediante documenti.

Cosa comporta la clausola di non regressione?

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, la Svizzera si impegna a recepire il pertinente diritto dell'UE sul distacco dei lavoratori. Nell'ambito dei negoziati è stata però garantita una clausola di non regressione per impedire un peggioramento del livello salariale svizzero.

Se futuri adeguamenti delle direttive UE o nuove norme UE in materia di distacco dei lavoratori dovessero peggiorare il livello di protezione in Svizzera, in virtù della clausola di non regressione il nostro Paese non sarebbe tenuto a recepire gli adeguamenti o le nuove norme. La clausola costituisce quindi una garanzia del livello di protezione svizzero.

La protezione dei salari è stata uno dei motivi alla base dell'interruzione dei negoziati sull'accordo istituzionale. Quali progressi sono stati fatti da allora?

Gli accordi modificati consentono alla Svizzera di determinare autonomamente i settori a rischio e l'intensità dei controlli e, in caso di recidiva, di pronunciare nei confronti di aziende dell'UE attive in Svizzera un divieto di offrire i propri servizi nel nostro Paese. Questi elementi mancavano nell'accordo istituzionale. Quest'ultimo non prevedeva inoltre alcuna clausola di non regressione né garantiva il sistema di controllo duale svizzero. Con il coinvolgimento delle parti sociali e dei Cantoni sono state inoltre elaborate misure di compensazione interne di ampia portata per garantire l'attuale livello di protezione dei salari.

In cosa consiste la cosiddetta «regolamentazione dell'UE sulle spese» e come viene attuata?

Secondo la direttiva UE sul distacco dei lavoratori riveduta, l'obbligo di coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio è determinato in base alla normativa del Paese di provenienza. Allo stesso tempo, si applica il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», che è stato esplicitamente garantito nell'ambito dei negoziati.

La legge sui lavoratori distaccati (LDist) aggiornata stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio è determinato in linea di principio in base al luogo di provenienza, ossia conformemente alla normativa o alle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Precisa tuttavia che, se il rimborso delle spese previsto conformemente alle disposizioni del Paese di provenienza non copre le spese sostenute in Svizzera, deve essere versata la differenza rispetto a tali spese.

In questo modo viene attuata la regolamentazione UE sulle spese ma anche il principio concordato con l'UE della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». Nell'attuazione nazionale della regolamentazione sulle spese, la Svizzera sfrutta il margine di manovra concesso dalla direttiva UE sul distacco dei lavoratori riveduta in modo da ridurre al minimo il rischio di distorsione della concorrenza e garantire la protezione dei lavoratori.

Inoltre i Paesi confinanti con la Svizzera, dai quali proviene circa l'80 per cento dei lavoratori distaccati in Svizzera, presentano oggi un livello di rimborso delle spese simile a quello che si applica alle aziende nel nostro Paese. Altri Stati membri dell'UE prevedono rimborsi inferiori.

Il pacchetto negoziato con l'UE è sufficiente per garantire la protezione dei salari?

Con l'accordo sul piano di garanzia a tre livelli sono state salvaguardate delle componenti importanti delle misure collaterali e quindi le peculiarità svizzere. Queste peculiarità sono quindi escluse dal recepimento dinamico del diritto. Tuttavia la Confederazione, i Cantoni e le parti sociali concordano sul fatto che l'attuale livello svizzero di protezione dei salari debba essere garantito, in aggiunta all'esito dei negoziati, anche con misure di compensazione nazionali. Le misure di accompagnamento nazionali convenute con le parti sociali e i Cantoni nel marzo 2025, così come le altre misure proposte dal Consiglio federale per garantire le strutture del partenariato sociale nella protezione dei salari, salvaguarderanno l'attuale livello di protezione dei salari in combinazione con l'esito dei negoziati.

Le misure di accompagnamento nazionali rappresentano un pericolo per il mercato del lavoro liberale?

Le misure sono mirate ai settori in cui è necessario intervenire per garantire l'attuale livello di protezione dei salari e si rivolgono in primo luogo alle aziende dell'UE che distaccano lavoratori. Non creano nuovi oneri sostanziali per le aziende nazionali né tantomeno intaccano la flessibilità del mercato del lavoro. Le misure sono incentrate principalmente sui settori sensibili dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia.

Ostacoli tecnici al commercio (MRA)

Negli ultimi anni l'Unione europea ha provveduto a regolamentare molti ambiti. In virtù dell'MRA e dei nuovi elementi istituzionali del pacchetto, la Svizzera sarà costretta ad adottare tali normative?

In sede di trattativa, la Svizzera è riuscita a mantenere il metodo dell'equivalenza per quanto concerne l'MRA. Continuerà quindi ad adottare la propria legislazione nei settori coperti dall'MRA, garantendo l'equivalenza con quella dell'UE.

Il MRA contempla 20 settori di prodotti, di conseguenza l'equivalenza si applica solo ai settori in questione. Il MRA non prevede per la Svizzera alcun obbligo di garantire l'equivalenza in relazione, ad esempio, alle normative dell'UE in materia di deforestazione, intelligenza artificiale, sicurezza informatica o al regolamento Ecodesign.

Del resto, non esiste un legame diretto tra l'MRA e la direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD) o la direttiva riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CRD).

Il recepimento dinamico del diritto è inoltre limitato al campo di applicazione chiaramente definito dell'MRA. Qualora in futuro fosse necessario modificarlo, entrambe le Parti dovranno

esprimere il proprio consenso nell'ambito di una revisione. La portata dell'Accordo non può dunque essere estesa contro la volontà della Svizzera.

Nonostante il mancato aggiornamento del MRA per quanto riguarda i dispositivi medici, il settore è riuscito ad adattarsi molto bene. Il MRA è quindi superfluo?

In effetti le aziende sono riuscite ad adattarsi rapidamente alla situazione. Anche con questa capacità di adattamento, tuttavia, hanno subito perdite considerevoli a causa di inutili costi amministrativi e procedure aggiuntive. I fabbricanti svizzeri hanno dovuto aprire delle filiali nell'UE (ricorrendo a mandatarî o rappresentanti). È stato necessario etichettare nuovamente i prodotti con i nominativi e i dati dei rappresentanti sul territorio dell'UE.

I certificati rilasciati in Svizzera non vengono più riconosciuti. Occorre una certificazione rilasciata nell'UE, ma mancano le risorse a tale scopo. Uno studio indipendente stima che questi costi aggiuntivi possano essere particolarmente dannosi per le PMI ([Cf. Infrastudie MRA Fallbeispiel Medizinprodukte](#)). Lo studio riferisce inoltre che l'incertezza giuridica creata in Svizzera ha un impatto negativo sulle decisioni d'investimento. Inoltre, secondo Swiss Medtech, 1200 fabbricanti stranieri (su 5000) hanno scelto di non rifornire più il mercato elvetico.

Un aggiornamento dell'ARM consentirebbe di evitare inutili costi amministrativi per le imprese e contribuirebbe a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di dispositivi medici in Svizzera.

Quando sarà possibile aggiornare il MRA per quanto concerne i dispositivi medici?

La Svizzera e la Commissione europea hanno definito le modalità della loro cooperazione per il periodo compreso tra la fine del 2024 e l'entrata in vigore del pacchetto. In questo contesto, collaboreranno assiduamente per garantire il buon funzionamento degli attuali accordi sul mercato interno. In particolare, discuteranno dell'attuazione dell'MRA tenendo conto delle esigenze degli operatori economici coinvolti.

Accordo sui trasporti terrestri

L'eventuale recepimento del diritto UE in materia di aiuti di Stato nell'Accordo sui trasporti terrestri comprometterà il servizio pubblico (trasporto nazionale e regionale) in Svizzera?

No. Il traffico esclusivamente nazionale non è oggetto dell'Accordo sui trasporti terrestri.

Le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero eventualmente essere applicate solo nel campo di applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, che riguarda il trasporto internazionale su strada e su rotaia (trasporto di merci e passeggeri).

Inoltre, la normativa europea in materia di aiuti di Stato prevede numerose eccezioni e giustificazioni per gli aiuti di Stato, ad esempio per le indennità dei trasporti pubblici, la promozione del trasferimento del traffico, ecc.

Resta possibile anche la promozione / ordinazione del traffico regionale transfrontaliero nelle regioni di confine (Ticino, Basilea, Ginevra). La Svizzera ha investito molto nel traffico regionale transfrontaliero e vuole continuare a decidere autonomamente da chi viene offerto. Non sussiste pertanto alcun obbligo di messa a concorso in questo settore, il che consente aggiudicazioni dirette alle FFS. Sono escluse le imprese che operano solo nel settore del trasporto urbano, extraurbano o regionale (p. es. tram, ferrovia delle Centovalli).

Quali offerte supplementari possono fornire le imprese ferroviarie estere, visto l'elevato grado di sfruttamento della rete e dell'orario cadenzato?

L'apertura controllata del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri avverrà in condizioni quadro definite, in modo da non compromettere l'alta qualità del sistema dei trasporti pubblici svizzero. Le imprese ferroviarie estere possono pertanto offrire collegamenti internazionali verso la Svizzera solo se sono disponibili possibilità di transito (tracce) per le tratte svizzere al di fuori delle tracce garantite per il traffico nazionale.

A prescindere da ciò, l'apertura creerà le condizioni affinché i clienti possano beneficiare di offerte supplementari nel trasporto transfrontaliero.

In futuro, ad esempio, anche la DB potrebbe fornire l'offerta di orario cadenzato Basilea-Berna?

No. L'Accordo sui trasporti terrestri riguarda esclusivamente il trasporto transfrontaliero di persone e merci.

Secondo la scheda informativa, le imprese ferroviarie estere possono essere obbligate ad adottare il sistema tariffario svizzero se trasportano passeggeri con origine e destinazione in Svizzera. Come esempio viene citato il riconoscimento dell'abbonamento generale e del metà-prezzo. Le imprese estere devono vendere i propri biglietti alle tariffe delle FFS?

Le imprese ferroviarie dell'UE devono essere integrate nel sistema del settore dei trasporti pubblici svizzero (presso l'organizzazione di settore Alliance SwissPass) per l'emissione di titoli di trasporto (biglietti) per tali corse. In questo modo si garantisce che i passeggeri continuino ad aver bisogno di un solo biglietto anche se durante il viaggio utilizzano diverse imprese di trasporto. Ciò implica anche che i titoli di trasporto vengano venduti alle stesse condizioni applicate dalle FFS o da altri fornitori svizzeri. In linea di principio si applica quindi la tariffa standard dei TP svizzeri. Sarà possibile offrire anche biglietti risparmio, ovvero sconti su determinati titoli di viaggio vincolati a un treno specifico, come avviene già per le FFS.

La possibilità per le imprese ferroviarie dell'UE di vendere biglietti per tratte interne svizzere di collegamenti internazionali non apre forse la porta anche al traffico ferroviario nazionale?

No. Stabilendo che la finalità principale di tali offerte deve essere il trasporto transfrontaliero, si garantisce che questi servizi transfrontalieri con fermate intermedie non vengano utilizzati al fine di aprire il mercato nazionale. Inoltre, secondo il diritto dell'UE e quello svizzero, è possibile verificare se una nuova offerta potrebbe compromettere dal punto di vista economico l'offerta ordinata esistente. Questo motivo basterebbe a impedire l'introduzione di una nuova offerta.

Come si definisce e si controlla che il trasporto transfrontaliero sia o rimanga la finalità principale quando in futuro le ferrovie estere circoleranno in Svizzera in modo autonomo?

Si tratta in primo luogo di verificare se la maggior parte dei passeggeri effettua un viaggio transfrontaliero. I criteri sono stabiliti a livello di ordinanza. La Svizzera si occupa in modo autonomo di questa verifica, che sarà eseguita dalla ComFerr su richiesta.

Quanti nuovi collegamenti ferroviari con l'estero saranno a disposizione della clientela svizzera?

Con la prevista apertura si creano i presupposti per la creazione di nuove offerte rivolte alla clientela, ma non è possibile prevedere quante saranno.

La capacità residua delle tracce che i collegamenti internazionali delle ferrovie estere potranno sfruttare in via prioritaria viene utilizzata anche per offerte svizzere quali treni di alleggerimento o treni speciali. Quanti di questi treni saranno sacrificati a causa della nuova priorità accordata ai treni esteri?

In caso di conflitti relativi alle richieste di assegnazione della capacità residua, si valuterà la possibilità di trovare soluzioni consensuali, per esempio concordando con altre imprese che

hanno già pianificato treni prioritari lievi modifiche degli orari di partenza o di arrivo nelle stazioni. Negli ultimi anni, il Servizio di assegnazione delle tracce è riuscito a risolvere in questo modo la maggior parte dei casi di conflitto.

Che ne sarà degli impegni dell'UE per l'ampliamento delle tratte di accesso alla galleria di base Alptransit?

Gli impegni esistenti derivanti dall'Accordo sui trasporti terrestri con l'UE e dagli accordi bilaterali con i Paesi limitrofi in materia di coordinamento della politica dei trasporti e di ampliamento delle infrastrutture restano in essere. Nella bozza dell'aggiornato Accordo sui trasporti terrestri (preambolo del protocollo di modifica) entrambe le parti hanno ribadito l'importanza di queste misure.

La Svizzera dovrà autorizzare i gigaliner?

È stato possibile salvaguardare il limite di 40 tonnellate nel traffico pesante previsto dall'Accordo sui trasporti terrestri. Qualora l'UE dovesse aumentare il limite massimo per il traffico pesante a 60 tonnellate, la Svizzera non sarebbe dunque tenuta ad innalzarlo a sua volta. Saranno salvaguardati anche altri risultati raggiunti dalla politica dei trasporti svizzera, quali il divieto di circolazione notturno e domenicale per gli autocarri. Lo stesso vale per l'accesso al mercato da parte di imprese di trasporto su strada svizzere nell'UE e per il divieto di trasporto interno alla Svizzera (divieto di cabotaggio) da parte di imprese di trasporto su strada dell'UE.

Accordo sul trasporto aereo

Che cosa comporta l'Accordo sul trasporto aereo?

Nell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo è sancito il principio secondo cui la Svizzera recepisce regolarmente mediante decreto del Consiglio federale i nuovi sviluppi giuridici dell'UE nel settore dell'aviazione. Tali sviluppi sono essenzialmente di natura tecnica. Ciò assicura pari condizioni di concorrenza alle imprese e ai privati di entrambe le Parti contraenti e garantisce un livello equivalente di sicurezza nell'aviazione civile. Gli atti giuridici recepiti sono direttamente applicabili in Svizzera. D'altro canto, la Svizzera siede in vari organi dell'UE e può contribuire con la sua esperienza allo sviluppo della legislazione.

Quando entra in vigore lo scambio di diritti di cabotaggio per entrambe le Parti?

Lo scambio di diritti di cabotaggio avverrà a partire dalla prima stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dell'intero pacchetto.

Quando l'industria svizzera potrà partecipare a SESAR 3, l'iniziativa europea per l'unificazione, l'armonizzazione e la sincronizzazione dei servizi nel quadro della gestione del traffico aereo a livello europeo?

Nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Orizzonte Europa, già dal 2025 le imprese svizzere sono autorizzate a partecipare come beneficiarie (beneficiaries) ai progetti di SESAR 3. Ciò consente loro di beneficiare dei relativi finanziamenti dell'UE. I fondi provengono dal bilancio UE per Orizzonte Europa.

Accordo agricolo e Protocollo sulla sicurezza alimentare

Domande generali sul contenuto e sullo scopo dell'Accordo

Esiste già un Accordo agricolo. Allora, perché il Protocollo sulla sicurezza alimentare?

L'attuale Accordo agricolo copre soltanto le derrate alimentari di origine animale (ad es. carne, formaggio, uova). Pertanto, l'Accordo agricolo deve essere esteso al settore della sicurezza alimentare. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare coprirà anche le derrate alimentari di origine non animale (come ad esempio cioccolato al latte con nocciole o patatine).

L'obiettivo è di istituire uno Spazio comune e completo di sicurezza alimentare che comprenda tutti gli aspetti della salute dei vegetali e della legislazione veterinaria e alimentare lungo la filiera agroalimentare e che copra la maggior parte del commercio di prodotti agricoli con l'UE.

Ciò rafforza la protezione dei consumatori, garantisce la sicurezza dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari e consente la partecipazione al mercato interno dell'UE attraverso l'abolizione completa di tutti gli ostacoli al commercio non tariffari.

Cosa comporta la prevista estensione dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli?

L'Accordo esistente copre solo parzialmente la sicurezza alimentare. Ad esempio, l'attuale spazio veterinario comune è limitato al commercio di animali, prodotti animali e derrate alimentari di origine animale. L'estensione mira a creare uno Spazio completo di sicurezza alimentare che comprenda tutti gli aspetti della salute dei vegetali e della legislazione veterinaria e alimentare lungo la filiera agroalimentare. Ciò significa che ora sono incluse anche le derrate alimentari di origine non animale.

Gli allegati agricoli dell'Accordo agricolo sono stati modificati?

No. Gli allegati 1–3 (concessioni tariffarie reciproche e liberalizzazione del commercio caseario), 7 e 8 (prodotti vitivinicoli e bevande spiritose), 9 (prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico), 10 (riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) e 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari) dell'Accordo agricolo rimangono invariati, continuano ad applicarsi come prima e non sono soggetti al recepimento dinamico del diritto. Di conseguenza, saranno aggiornati e sviluppati come in passato. In caso di controversie in relazione a questi allegati è previsto un tribunale arbitrale, tuttavia senza il coinvolgimento della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

La politica agricola svizzera (pagamenti diretti ecc.) rimarrà indipendente?

Sì. Già l'attuale Accordo agricolo non prevede l'armonizzazione della politica agricola tra la Svizzera e l'UE. Entrambe le parti rimangono libere nella loro organizzazione. Questo non cambierà con la modifica dell'Accordo agricolo. La Svizzera può mantenere invariata anche la protezione doganale per i prodotti agricoli (ovvero i dazi e i contingenti).

Perché è importante l'estensione dell'Accordo agricolo?

- **Rafforzare la protezione dei consumatori:** il coinvolgimento della Svizzera nelle reti europee permette di identificare precocemente i rischi nella filiera agroalimentare. La Svizzera ha accesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e a sistemi di allarme e cooperazione come il RASFF (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).
- **Miglioramento della partecipazione al mercato interno:** la partecipazione al mercato interno dell'UE è facilitata per i produttori agricoli e alimentari svizzeri grazie all'abolizione degli ostacoli al commercio non tariffari. Ciò significa che i produttori svizzeri beneficiano di un commercio agevolato con l'UE, il che rafforza la competitività.
- **Mantenimento della sovranità:** l'Accordo rafforza l'industria alimentare, protegge la salute di vegetali e animali e migliora la protezione dei consumatori, preservando al contempo la sovranità della politica agricola svizzera.
- **Integrazione nei sistemi dell'UE:** la Svizzera sarà ora integrata nel sistema di autorizzazione dell'UE per i prodotti fitosanitari, il che rafforzerà ulteriormente la protezione di vegetali e animali.

Domande sulle ripercussioni per le persone interessate in Svizzera

Qual è l'importanza dell'Accordo per i consumatori svizzeri?

Con l'estensione dell'Accordo, i consumatori svizzeri saranno ancora più protetti, in quanto in futuro la Svizzera sarà in grado di adottare più rapidamente misure di protezione per loro o per gli animali grazie all'accesso ai comitati e ai sistemi di allarme dell'UE.

Ciò rafforza la protezione dagli inganni e la sicurezza di derrate alimentari e alimenti per animali. Ad esempio, la Svizzera avrà accesso diretto al *sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi* (RASFF) e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Ciò le consente di partecipare alle discussioni tra la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE nel settore della sicurezza alimentare e di esprimere le proprie richieste in una fase iniziale. La Svizzera sarà integrata anche nelle procedure di autorizzazione dell'UE, ad esempio per i nuovi tipi di derrate alimentari, e avrà quindi accesso ai dati corrispondenti.

Qual è l'importanza dell'Accordo per la produzione agricola e alimentare svizzera?

L'Accordo riguarda l'intera filiera agroalimentare, dalla produzione primaria fino al consumo passando per la trasformazione, il trasporto e la vendita. L'obiettivo dell'Accordo è quello di garantire la sicurezza in ogni fase della filiera, rafforzando così ulteriormente la fiducia nelle derrate alimentari svizzere.

Grazie all'applicazione di norme uniformi in tutto lo Spazio di sicurezza alimentare Svizzera-UE, gli ostacoli al commercio non tariffari saranno ulteriormente aboliti per i produttori svizzeri, consentendo loro una migliore integrazione nel mercato interno dell'UE.

In materia di benessere degli animali, sarà garantito che la Svizzera non debba armonizzarsi con gli standard più bassi dell'UE?

Sì. Le eccezioni che esistono già oggi nell'Accordo agricolo sono garantite. Un esempio: l'attuale divieto di transito degli animali si applica anche al Protocollo sulla sicurezza alimentare. Laddove la Svizzera ha un livello di protezione più elevato, in particolare per quanto riguarda la detenzione di animali da reddito, sarà mantenuto.

Sarà garantito il mantenimento degli standard svizzeri per gli organismi geneticamente modificati (OGM)?

Sì. La Svizzera è riuscita a negoziare un'eccezione nel settore degli OGM e può continuare a regolamentare questo settore in modo indipendente. Ciò significa che le derrate alimentari geneticamente modificate autorizzate nell'UE non sono automaticamente omologate in Svizzera. Sarà ancora richiesta una procedura di autorizzazione in conformità ai severi criteri di sicurezza della Svizzera. Ad esempio, diverse varietà di colza geneticamente modificata sono autorizzate nell'UE per la fabbricazione di derrate alimentari (ad es. l'olio di colza), ma nessuna di queste varietà è autorizzata in Svizzera.

Cosa è stato raggiunto al di là del mandato negoziale originario?

Nell'interesse della trasparenza per i consumatori, la Svizzera è riuscita a mantenere l'obbligo di indicare il Paese di origine per le derrate alimentari distribuite in Svizzera.

Quali sono i controlli e gli oneri aggiuntivi previsti dal nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare?

Poiché la Svizzera ha già ampiamente armonizzato la propria legislazione in materia con quella dell'UE, i principi di base dei controlli ufficiali sono gli stessi di quelli dell'UE. Tuttavia, in alcuni singoli casi possono essere effettuati controlli aggiuntivi, ad esempio nel settore della salute dei vegetali.

Nei casi in cui il diritto dell'UE prevede una flessibilità per la produzione e la commercializzazione locale, la Svizzera l'ha già attuato e continuerà a farlo.

Domande sul funzionamento dell'Accordo agricolo:

L'UE può adottare misure di compensazione nel settore agricolo?

Le misure di compensazione negli allegati agricoli sono possibili soltanto in caso di violazione dell'Accordo agricolo (compresa la sicurezza alimentare), ma non in caso di violazione di un altro accordo sul mercato interno. Ciò è specificamente previsto dal meccanismo di composizione delle controversie negoziato tra le Parti contraenti.

Dobbiamo recepire automaticamente il diritto dell'UE in futuro?

No, non è previsto un recepimento automatico del diritto UE. Per quanto riguarda il Protocollo sulla sicurezza alimentare, è previsto un recepimento dinamico del diritto nel rispetto della procedura costituzionale svizzera applicabile.

In concreto ciò significa che quando l'UE adotta un nuovo atto giuridico nell'ambito del Protocollo sulla sicurezza alimentare, il recepimento in Svizzera deve essere approvato secondo la consueta procedura svizzera per i trattati internazionali. Se la Svizzera e l'UE non trovano un accordo sul recepimento di una disposizione nuova o modificata, si può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

È importante ricordare che la Svizzera ha già ampiamente armonizzato il contenuto della sua legislazione in materia con quella dell'UE. Ai fini di uno Spazio comune di sicurezza alimentare, devono essere applicate regole identiche in tutti i 27 Stati membri e in Svizzera.

Il recepimento dinamico del diritto non si applicherà agli allegati agricoli esistenti che non costituiscono parte integrante del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Tali allegati continueranno quindi a funzionare come prima.

Programmi dell'UE

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE per la formazione, la ricerca e l'innovazione?

Il 2 aprile 2025 la Svizzera e la Commissione europea hanno parafato l'Accordo sui programmi dell'UE (EUPA), che è stato poi approvato dal Consiglio federale il 9 aprile. La firma, prevista per novembre 2025, consentirà l'applicazione provvisoria dell'EUPA nonché l'associazione retroattiva dal 1° gennaio 2025 ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale. L'associazione all'infrastruttura di ricerca ITER dovrebbe iniziare nel 2026, mentre quella a Erasmus+ nel 2027, fatta salva la decisione di finanziamento del Parlamento nell'ambito del pacchetto globale Svizzera-UE.

La Svizzera ha accesso ai settori considerati strategici dall'UE?

Finora gli attori della ricerca e dell'innovazione in Svizzera erano esclusi dai bandi dei programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale nei settori considerati strategici dall'UE (p. es. tecnologie quantistiche, affari spaziali). Per poter accedere a questi bandi, tutti i Paesi terzi associati (ad eccezione dei Paesi SEE) devono sottoporsi a un processo di convalida. Nell'ambito di tale processo, la Svizzera ha presentato alla Commissione europea una documentazione completa sia per Orizzonte Europa che per Europa digitale.

La Commissione europea ha completato la sua valutazione nei mesi di marzo e aprile 2025. Nei programmi di lavoro di Orizzonte Europa (per il 2025) e di Europa digitale (per il periodo 2025-2027) la Svizzera ottiene, nell'ambito del processo di convalida, pieno accesso ai bandi nei settori strategici (intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, di comunicazione e di rete, nonché temi di ricerca legati allo spazio).

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera a Erasmus+?

Durante i negoziati sono stati concordati i parametri per l'associazione a Erasmus+ a partire dal 2027. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il relativo decreto di finanziamento nell'ambito del messaggio sul pacchetto Svizzera-UE. Entro la fine del 2026, a livello nazionale verrà istituito il sistema necessario per realizzare l'associazione (compreso l'accreditamento dell'agenzia nazionale) e verranno sensibilizzati gli attori del settore formativo. Durante questo periodo verrà portata avanti la soluzione svizzera per promuovere la mobilità e la cooperazione internazionale in ambito formativo.

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca ITER?

La Svizzera riprenderà a partecipare alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca internazionale ITER nel campo della fusione nucleare nel 2026 come membro dell'Impresa comune

europea «Fusion for Energy». La data di ripresa – 2026 – è stata fissata nell'interesse reciproco della Svizzera e dell'UE.

Quanto costerà alla Svizzera la partecipazione ai vari programmi?

La partecipazione finanziaria della Svizzera è disciplinata dall'EUPA. È previsto che il nostro Paese versi un contributo obbligatorio per ogni programma al quale partecipa. Il contributo obbligatorio consiste in una quota di partecipazione e in un contributo operativo, calcolato applicando una chiave di ripartizione del PIL al bilancio UE del rispettivo programma. La quota di partecipazione è pari al 4 % del contributo operativo.

Per la partecipazione a Erasmus+, Euratom e ITER sono stati negoziati alcuni sconti, che verranno applicati fino alla fine del 2027 (30 % per Erasmus+ e 4,6 % per Euratom e ITER).

Per la partecipazione ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale nel 2025 sono stati stanziati complessivamente 666 milioni di franchi, compresa una riserva per le fluttuazioni dei tassi di cambio. I contributi obbligatori per gli anni successivi (fino al 2027) si aggirano intorno allo stesso importo.

La partecipazione a EU4Health è legata all'entrata in vigore dell'accordo sulla sanità. A causa dei tempi legati al processo interno, non dovrebbero esserci conseguenze finanziarie per il periodo 2021–2027.

A quanto ammonta il contributo per l'associazione a Erasmus+?

Il contributo viene calcolato secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del budget del programma (ca. 5 mia. di euro nel 2027) e della quota del PIL svizzero. È inoltre prevista una quota di partecipazione di 171,7 milioni di franchi, a cui si aggiungono 22,3 milioni di costi nazionali supplementari per garantire il funzionamento dell'agenzia Movetia e l'attuazione delle misure di accompagnamento.

I fondi necessari devono ancora essere richiesti?

I fondi per il pacchetto Orizzonte (Orizzonte Europa, Euratom, infrastruttura di ricerca ITER, Europa digitale) sono già stati approvati dall'Assemblea federale nel dicembre 2020. Il quadro finanziario massimo nell'attuale generazione di programma (2021–2027) è di 5,4 miliardi di franchi e comprende sia i futuri contributi obbligatori, sia le misure transitorie adottate dal Consiglio federale tra il 2021 e il 2024 per mitigare gli effetti della mancata associazione.

Per Erasmus+ occorre un decreto di finanziamento separata da parte del Parlamento. Il decreto sarà sottoposto a quest'ultimo con il messaggio sul pacchetto Svizzera-UE.

Come si prospetta la partecipazione ai futuri programmi dell'UE?

L'EUPA costituisce la base per l'associazione della Svizzera ai programmi attuali e futuri dell'UE. Ad ogni generazione di programma la Svizzera può decidere a quali programmi aperti ai Paesi terzi desidera associarsi.

Cosa ne sarà dell'EUPA e dell'associazione ai programmi se il Parlamento o il Popolo svizzero respingeranno il pacchetto?

La Svizzera e l'UE hanno concordato di prorogare l'applicazione provvisoria dell'accordo fino alla ratifica o al massimo fino alla fine del 2028.

Se il pacchetto Svizzera-UE venisse respinto dal Parlamento o dal Popolo, il Consiglio federale dovrebbe notificare all'UE la fine dell'applicazione provvisoria. La data di cessazione sarà decisa dal Consiglio federale. L'obiettivo è garantire una cessazione con le giuste tempistiche, tenendo conto della situazione di coloro che hanno richiesto i contributi dell'UE.

L'UE potrà escludere nuovamente la Svizzera dall'associazione ai suoi programmi a causa di vincoli politici?

L'accordo prevede una partecipazione della Svizzera più sistematica e continuativa alle generazioni di programma. In generale, la partecipazione del nostro Paese può essere sospesa solo in due casi: se la Svizzera non paga i contributi obbligatori ai programmi o se non soddisfa

più le condizioni per la mobilità dei partecipanti. Tuttavia, entrambe le parti hanno la possibilità di non prorogare un protocollo che consente la partecipazione della Svizzera o di denunciare l'accordo, come da prassi internazionale. Gli elementi istituzionali previsti per gli accordi sul mercato interno attuali e futuri prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie. In questo quadro, le misure compensative sono possibili solo nell'ambito degli accordi sul mercato interno. Pertanto, una volta entrato in vigore il pacchetto, l'UE non potrà più adottare misure di ritorsione non pertinenti, ad esempio nel settore della ricerca, a causa di problemi nell'ambito degli accordi sul mercato interno.

Spazio

In quale forma la Svizzera partecipa al programma spaziale dell'UE?

Il 1° gennaio 2014 la Svizzera ha concluso con l'UE l'accordo di cooperazione GNSS («Global Navigation Satellite System»), di durata illimitata, che disciplina la partecipazione della Svizzera al sistema di navigazione satellitare Galileo e al servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria («European Geostationary Navigation Overlay Service», EGNOS).

All'interno dell'Amministrazione federale, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) è responsabile della partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare e rappresenta gli interessi della Svizzera nei confronti dell'UE.

Quali sono i compiti dell'EUSPA e in cosa si differenzia dall'ESA?

Le competenze per Galileo ed EGNOS sono suddivise tra la Commissione europea, l'Agenzia spaziale europea («European Space Agency», ESA) e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («European Union Agency for the Space Programme», EUSPA). La Commissione europea ha la responsabilità strategica e politica, mentre l'EUSPA è l'agenzia operativa per il programma spaziale dell'UE e tutte le sue componenti. L'ESA, di cui la Svizzera è membro (a pieno titolo), è incaricata di sviluppare il sistema.

Perché estendere l'accordo di cooperazione GNSS con la partecipazione della Svizzera all'EUSPA?

L'accordo di cooperazione GNSS prevede già la possibilità per la Svizzera di partecipare all'EUSPA, secondo modalità da definire in un accordo aggiuntivo. Aderendo all'EUSPA, la Svizzera può contribuire attivamente al processo di *decision shaping* dell'Agenzia, oltre ad avere accesso a informazioni dettagliate sui programmi spaziali dell'UE. La partecipazione all'EUSPA è inoltre un requisito posto dall'UE per accedere al servizio pubblico regolamentato di Galileo («Public Regulated Service», PRS). L'Agenzia svolge infatti un ruolo importante nel PRS, in particolare nell'assegnazione delle chiavi per la ricezione del segnale. I negoziati per un accordo PRS potranno iniziare non appena l'accordo EUSPA sarà firmato e l'UE disporrà di un mandato negoziale.

Perché la Svizzera ha negoziato solo ora la partecipazione all'EUSPA?

Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale aveva definito i programmi UE Galileo ed EGNOS come uno dei dossier prioritari per il consolidamento delle relazioni con l'UE. L'inclusione della Svizzera tramite accordo avrebbe dovuto avvenire gradualmente, non essendo ancora stati varati alcuni testi giuridici pertinenti dell'UE. Il mandato conteneva pertanto le direttive negoziali per la conclusione di un primo accordo ampliabile, l'accordo di cooperazione GNSS.

Il Consiglio federale intendeva avviare i negoziati previsti dall'accordo di cooperazione GNSS per la partecipazione della Svizzera all'EUSPA, ovvero alla precedente Agenzia, subito dopo la firma dell'accordo. L'approvazione dell'iniziativa popolare «Stop all'immigrazione di massa» nel febbraio 2014 e le conseguenti problematiche per i rapporti Svizzera-UE ne hanno tuttavia ritardato l'inizio.

I primi colloqui si sono svolti nel 2018, poco dopo l'approvazione del relativo mandato negoziale dell'UE. La parafatura della bozza dell'accordo è stata tuttavia bloccata dall'UE con riferimento

alle questioni istituzionali. Per lo stesso motivo non è stato ancora possibile avviare i negoziati per l'accesso della Svizzera al PRS.

Perché l'accordo EUSPA ha validità illimitata?

In primo luogo, una durata illimitata risulta opportuna per un accordo che mira ad assicurare nel lungo periodo gli investimenti della Svizzera nei progetti infrastrutturali dell'UE Galileo ed EGNOS. Inoltre, completando l'accordo di cooperazione GNSS a tempo indeterminato, è stato possibile concordare le stesse modalità di quest'ultimo.

L'accordo può essere risolto da entrambe le Parti in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi.

In che misura l'economia svizzera beneficia della partecipazione all'EUSPA?

Attraverso l'accordo di cooperazione GNSS, le aziende svizzere operanti nel settore della navigazione spaziale hanno già la possibilità di partecipare alle gare d'appalto relative alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell'UE. L'adesione all'EUSPA ne faciliterà la partecipazione a bandi e consorzi, inviando un segnale positivo per l'integrazione degli operatori elvetici. Un futuro accesso al PRS potrebbe inoltre aprire nuove opportunità commerciali, ad esempio nel settore dei prodotti e servizi basati su tecnologia, segnali e dati satellitari.

Perché il PRS è importante per la Svizzera?

Essendo considerato un servizio essenziale per la sicurezza, il PRS è aperto in linea di principio solo agli Stati membri dell'UE. Per potervi accedere, i Paesi terzi necessitano di un accordo aggiuntivo. In un mondo caratterizzato da instabilità geopolitica e crisi globali, l'accesso al PRS è una necessità strategica. Questo servizio permette di migliorare la resilienza e le capacità di difesa nazionali, garantire il funzionamento dei settori infrastrutturali critici in caso di interferenze e aumentare la resilienza della società alle minacce. Inoltre, attraverso l'accordo di cooperazione GNSS, la Svizzera ha cofinanziato lo sviluppo del PRS e dovrebbe quindi anche poterne beneficiare.

Quanto è realistica la conclusione dell'accordo PRS? Qual è l'orizzonte temporale?

L'accordo di cooperazione GNSS prevede il diritto di accesso della Svizzera al PRS sulla base di un accordo aggiuntivo, che, per volontà dell'UE, può essere negoziato solo previa adesione all'EUSPA. Questo requisito sarà soddisfatto con l'applicazione dell'accordo EUSPA. L'obiettivo è quello di avviare i primi colloqui sull'accesso al PRS dopo la firma dell'accordo EUSPA.

Finora la Norvegia è l'unico Paese terzo ad aver concluso i negoziati per un accordo PRS.

Con la partecipazione all'EUSPA la Svizzera cofinanzia anche il programma di osservazione della Terra Copernicus, malgrado la decisione del Consiglio federale del 2024 di non parteciparvi?

Nella seduta del 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera non avrebbe partecipato al programma Copernicus durante l'attuale periodo finanziario, che termina a fine 2027. Si valuterà quindi un'adesione al programma per il prossimo periodo dal 2028.

L'EUSPA è l'agenzia operativa per tutte le componenti del programma spaziale dell'UE, tra cui i programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, il programma di osservazione della Terra Copernicus, l'infrastruttura di comunicazione satellitare governativa GOVSATCOM e il programma di rilevamento dell'ambiente spaziale SSA.

Attualmente circa il 95 per cento delle risorse EUSPA è investito in Galileo ed EGNOS e non si prevedono variazioni significative a medio termine. In caso contrario, nella peggiore delle ipotesi potrebbe risultare un maggiore contributo alle attività dell'EUSPA relative alle componenti del programma spaziale dell'UE a cui la Svizzera non partecipa (Copernicus, GOVSATCOM e SSA). Il bilancio dell'EUSPA non può essere suddiviso in base alle componenti del programma. Se, tuttavia, dovesse presentarsi una tale possibilità in futuro, è previsto un contributo proporzionale della Svizzera. L'accordo può inoltre essere risolto.

Quanto costa la partecipazione della Svizzera all'EUSPA e come viene calcolato il contributo?

Con la conclusione dell'accordo EUSPA, la Svizzera si impegna a partecipare ai costi operativi dell'Agenzia. La chiave di finanziamento per il calcolo del contributo svizzero all'EUSPA corrisponde a quella adottata in riferimento ai programmi GNSS Galileo ed EGNOS: risorse effettive utilizzate $\times (\text{PIL}_{\text{CH}} / \text{PIL}_{\text{Stati membri UE}}) = \text{contributo svizzero}$.

In ragione di detta chiave, la quota elvetica dipende da vari parametri sui quali la Svizzera non può influire, come in particolare l'evoluzione del PIL nazionale e degli Stati membri dell'UE e il bilancio dell'EUSPA.

In considerazione del bilancio del 2024, pari a circa 80 milioni di euro, l'importo dovuto dalla Svizzera dovrebbe aggirarsi intorno a 3,8 milioni di franchi svizzeri, compresa una tassa generale per la partecipazione a un'agenzia dell'UE (nel 2026 2 % del contributo annuale svizzero, nel 2027 3 % e dal 2028 4 %).

Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea

Perché la Svizzera versa un contributo per la coesione?

Dal 2007 il contributo svizzero è un elemento importante della via bilaterale. Ha lo scopo di ridurre le disparità economiche e sociali in Europa e di rispondere a sfide comuni, come la migrazione.

Con il suo contributo, la Svizzera investe nella stabilità e nella coesione nel continente europeo, due presupposti fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno dell'UE, a cui partecipa a livello settoriale. Anche l'UE investe notevolmente nella coesione: a tale scopo, per l'attuale periodo di coesione 2021–2027 sono previsti circa 392 miliardi di euro.

Il contributo per la coesione è il prezzo da pagare per poter accedere al mercato interno dell'UE?

L'UE lo concepisce in questo modo. Per la Svizzera si tratta però anche di un elemento importante della sua politica europea. Il nostro Paese si dimostra così solidale e, tramite i progetti finanziati, rafforza le relazioni e i partenariati con gli Stati beneficiari. Un maggiore sviluppo economico negli Stati partner si traduce anche in benefici per l'economia svizzera sotto forma di nuovi mercati di vendita e opportunità di investimento. Anche la gestione di sfide comuni, come la migrazione, è nell'interesse diretto della Confederazione.

A quanto ammonterà in futuro il contributo svizzero?

L'ammontare del contributo svizzero per il periodo 2030–2036, ossia il primo nel quadro del nuovo Accordo sul contributo, sarà pari a 350 milioni di franchi all'anno. Il primo contributo sarà attuato e i fondi saranno erogati solo dal momento dell'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE e per un periodo di dieci anni (2030–2039).

Per i periodi di contribuzione successivi al 2036, l'entità del contributo sarà definita dalla Svizzera e dall'UE sulla base dell'Accordo sul contributo. Quest'ultimo crea un quadro di riferimento chiaro e prevedibile per i futuri contributi svizzeri, aumentando la certezza del diritto e la possibilità di pianificazione a livello finanziario per la Svizzera.

La Svizzera è l'unico Paese che versa contributi per la coesione?

No. Da un lato, la stessa UE investe notevolmente nella coesione (circa € 392 mia. per il periodo 2021–2027) e, dall'altro, anche gli Stati membri del SEE e dell'AELS – ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein – erogano un contributo regolare per la coesione nell'UE nel quadro del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese. Attualmente i contributi corrisposti ammontano a circa 440 milioni di franchi all'anno, la maggior parte dei quali (fr. 430 mio.) sono a carico della Norvegia. Rispetto alla Svizzera, gli Stati membri del SEE e dell'AELS partecipano in maniera più ampia al mercato interno dell'UE.

Perché la Svizzera si assume un impegno finanziario supplementare per il periodo dalla fine del 2024 alla fine del 2029?

Nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera e l'Unione europea hanno concordato, per il periodo di transizione dalla fine del 2024 all'avvio del nuovo meccanismo, un impegno finanziario supplementare che rispecchi il livello di partenariato e cooperazione tra la Svizzera e l'UE in questo periodo.

La cooperazione è sancita in una dichiarazione comune tra le due Parti e comprende, per esempio, l'applicazione della soluzione transitoria nel quadro dei programmi UE dall'inizio del 2025. L'impegno finanziario supplementare ammonterà a 130 milioni di franchi all'anno fino all'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. Per il periodo dall'entrata in vigore fino alla fine del 2029 sarà invece pari a 350 milioni di franchi all'anno. In questo modo si tiene conto del fatto che, a partire da quel momento, la Svizzera e l'UE approfondiranno ulteriormente la loro cooperazione.

In che modo la Svizzera garantirà che i fondi vengano impiegati correttamente? Cosa succederà se gli Stati beneficiari non adempiranno i loro obblighi?

I fondi non confluiranno nel bilancio dell'UE, bensì saranno utilizzati direttamente nei Paesi partner per programmi e progetti concordati con questi ultimi. La Svizzera potrà definire le proprie priorità tematiche e assicurarsi che i fondi siano impiegati in modo mirato in collaborazione con gli Stati partner. È inoltre previsto un sistema efficace ed efficiente di monitoraggio e pilotaggio dei programmi e dei progetti.

Nei casi di corruzione o di violazione dei valori comuni (p. es. lo Stato di diritto), la Svizzera potrà prendere provvedimenti appropriati, tra cui anche la sospensione dei pagamenti.

Potranno partecipare anche le imprese svizzere?

Le imprese svizzere potranno prendere parte, con pari diritti, alle gare d'appalto per iniziative finanziate con il contributo svizzero nei Paesi partner. Inoltre, il 2 per cento del contributo sarà destinato allo «Swiss Expertise and Partnership Fund», il fondo svizzero per la condivisione delle competenze e il partenariato. Tali risorse potranno essere usate da imprese e istituzioni svizzere nell'ambito di misure di sostegno. Infine, per le imprese svizzere potrebbero essere interessanti dal punto di vista economico soprattutto le gare di appalto pubbliche nell'Unione finanziate, tra l'altro, mediante i fondi di coesione dell'UE.

Accordo sull'energia elettrica

Perché è necessario un Accordo sull'energia elettrica? La Svizzera ha superato indenne la crisi energetica, accumulato riserve nazionali di elettricità e accelerato il potenziamento delle energie rinnovabili.

Il nostro Paese è fisicamente strettamente connesso con il sistema elettrico europeo. La cooperazione con l'UE è fondamentale per rafforzare la stabilità della rete, la sicurezza dell'approvvigionamento e lo scambio di energia elettrica.

L'UE sta lavorando all'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica. La Svizzera e l'UE intendono decarbonizzare il proprio sistema energetico entro il 2050. Ciò richiede un'ampia elettrificazione e un forte potenziamento delle energie rinnovabili. I flussi transfrontalieri di energia elettrica sono in forte aumento. Per garantire anche in futuro la stabilità del sistema elettrico svizzero è importante che il nostro Paese sia integrato nel mercato in maniera regolamentata. L'Accordo sull'energia elettrica salvaguarda la disponibilità di capacità di importazione di energia elettrica sotto il profilo del diritto internazionale, anche durante le crisi energetiche. In tale contesto, la Svizzera può, se necessario, continuare ad accumulare riserve. Per la determinazione del fabbisogno di riserve ha negoziato la flessibilità che le consente un maggiore margine di manovra.

Oltre al contributo fondamentale alla stabilità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento, un Accordo sull'energia elettrica presenta ulteriori vantaggi: la flessibilità dell'energia

idroelettrica svizzera può essere impiegata in modo ottimale sui mercati europei, mentre la certezza giuridica nei rapporti con l'UE facilita gli investimenti in impianti di produzione e reti di trasporto da parte degli operatori svizzeri in Svizzera e in Europa. La sfida della decarbonizzazione del sistema energetico svizzero entro il 2050 può essere affrontata in modo più semplice, sicuro ed economico, collaborando con l'Europa piuttosto che in modo isolato.

Il Consiglio federale ritiene che l'Accordo sull'energia elettrica costituisca una carta vincente o un onere?

Una carta vincente. In virtù della propria Costituzione, la Svizzera persegue l'obiettivo di un approvvigionamento elettrico sicuro, economico ed ecologico e ha lavorato molti anni per il raggiungimento di un Accordo sull'energia elettrica. La partecipazione al mercato europeo dell'energia elettrica è un elemento importante per la realizzazione di tale obiettivo. L'Accordo disciplina la partecipazione della Svizzera al mercato europeo dell'energia elettrica, riducendo al minimo i rischi quali i flussi di elettricità non programmati e aumentando la sicurezza dell'approvvigionamento. Il servizio pubblico ai clienti rimane garantito anche con il nuovo Accordo. Questi ultimi continueranno a poter beneficiare di un servizio universale con prezzi regolamentati.

Che cosa comporta l'apertura del mercato dell'energia elettrica in Svizzera per i consumatori ottenuta con i negoziati?

Oggi le economie domestiche e le PMI non solo sono limitate nella scelta del fornitore, ma spesso anche nella scelta della qualità in relazione all'origine e alla rinnovabilità dell'energia elettrica o alla flessibilità della tariffa elettrica in caso di consumo controllabile delle pompe di calore o delle auto elettriche. Con l'apertura del mercato tutto questo cambia. La liberalizzazione per tutti i consumatori finali consentirà anche alle economie domestiche e alle PMI di scegliere tra un'ampia gamma di offerte in termini di livelli di prezzo, origine e rinnovabilità dell'energia elettrica nonché di flessibilità delle tariffe. Attualmente questa opzione è disponibile solo per i grandi clienti. Tuttavia, le economie domestiche e le imprese più piccole potranno beneficiare anche in futuro di un servizio universale con prezzi regolamentati. Rispetto ad oggi l'assetto del servizio universale praticamente non cambia.

Sono previste anche misure di accompagnamento a tutela dei consumatori: una piattaforma di confronto delle offerte, un organo di mediazione e prescrizioni sui contenuti dei contratti.

L'autorità di regolazione svizzera del mercato dell'energia elettrica ElCom monitorerà lo sviluppo del mercato dei piccoli clienti e informerà il Consiglio federale regolarmente a riguardo.

Che cosa comporta l'apertura del mercato dell'energia elettrica per i produttori di elettricità?

Attualmente vi sono circa 610 fornitori di energia elettrica integrati con obbligo di fornitura per i 2121 Comuni svizzeri. Con l'apertura del mercato dell'energia elettrica a tutti i consumatori finali è abolito il monopolio sulle forniture alle economie domestiche e alle piccole imprese. La gestione della rete rimarrà tuttavia un settore di monopolio. In futuro, le aziende di approvvigionamento elettrico locali saranno competenti per il servizio universale nei comprensori loro attribuiti.

La crescente complessità dei mercati dell'energia elettrica, la digitalizzazione e le nuove opportunità per la produzione propria e le comunità locali di energia elettrica comportano un certo grado di consolidamento del mercato, indipendentemente dall'Accordo sull'energia elettrica. Grazie al servizio universale regolamentato e al fatto che la gestione della rete rimane un settore di monopolio, l'Accordo sull'energia elettrica non dovrebbe portare a un ulteriore consolidamento del mercato.

L'approvvigionamento di energia elettrica diventerà più stabile?

Sì, con un Accordo l'UE non potrà limitare il flusso di elettricità verso la Svizzera in tempi di crisi, nemmeno in caso di penuria. In inverno la Svizzera continuerà a dipendere dalle importazioni di elettricità, ma affinché questa possibilità possa essere garantita con certezza è fondamentale una cooperazione con l'UE. L'Accordo sull'energia elettrica migliora la sicurezza

dell'approvvigionamento e riduce la necessità di riserve. Di conseguenza, diminuiscono anche i costi che vengono addebitati sulle bollette dei consumatori finali.

La Svizzera potrà continuare a costituire riserve?

Sì, la Svizzera potrà continuare a costituire le riserve necessarie; il diritto dell'UE consente infatti misure a livello nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento, se esse sono giustificate. Nel valutare il fabbisogno, la Svizzera potrà tenere conto delle proprie peculiarità. Tale flessibilità è stabilita come un'eccezione nell'Accordo.

In merito alle riserve esistenti è previsto un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo per apportare i necessari adeguamenti al testo.

Che certezza ha la Svizzera che l'UE non la lasci sola in caso di penuria di elettricità?

Senza l'Accordo sull'energia elettrica vi sarebbe incertezza. Con l'Accordo, la Svizzera diventerà parte integrante del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. Ciò rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento. L'UE e i suoi Stati membri si impegnano a non limitare le esportazioni di energia elettrica verso la Svizzera, anche in situazione di penuria. Questo principio è stabilito espressamente nell'Accordo.

Con l'Accordo sull'energia elettrica, gli aiuti di Stato per la promozione delle energie rinnovabili non sarebbero più ammissibili? Il potenziamento delle energie rinnovabili verrebbe ostacolato?

Falso. La Svizzera potrà continuare a potenziare le energie rinnovabili in linea con la sua Strategia energetica. Si tratta di un obiettivo condiviso con l'UE. A questo proposito è stato fissato per la Svizzera un obiettivo non vincolante relativo alla quota di energie rinnovabili rispetto al consumo energetico finale (non solo di elettricità) pari al 48,4 % entro il 2030 (2023: circa 34 %). Tale obiettivo tiene conto della politica energetica e climatica del nostro Paese nonché dei relativi strumenti e misure.

Con l'Accordo sull'energia elettrica si applicano le regole sugli aiuti di Stato nel settore dell'energia elettrica. In linea di principio, la promozione delle energie rinnovabili è consentita nell'UE. Le principali misure di promozione (ad es. il premio di mercato fluttuante) sono state considerate compatibili con il diritto europeo per un periodo transitorio di sei o dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine del periodo transitorio la futura autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti di Stato dovrà valutare l'ammissibilità delle misure di promozione delle energie rinnovabili.

Quali sono le conseguenze dell'Accordo sull'energia elettrica per quanto concerne il diritto dei Cantoni di rilasciare concessioni per la forza idrica?

Non vi sono cambiamenti a riguardo. L'Accordo non contiene alcuna prescrizione sui canoni per i diritti d'acqua e il rilascio di concessioni. Esso stabilisce esplicitamente che la Svizzera potrà decidere autonomamente le condizioni di impiego delle proprie risorse energetiche, compresa la forza idrica. La prassi in vigore nei Cantoni potrà quindi essere mantenuta. Inoltre viene stabilito espressamente che la forza idrica svizzera può essere di proprietà pubblica. La riversione delle centrali idroelettriche ai Cantoni allo scadere della concessione non è problematica per il diritto UE.

Le garanzie statali per le centrali elettriche sarebbero ancora possibili?

Il settore elettrico svizzero è quasi interamente di proprietà pubblica. La proprietà pubblica è molto diffusa anche nel mercato interno dell'energia elettrica dell'UE e non costituisce alcun problema (vedi aziende comunali in Germania e Austria e EDF in Francia). I fornitori di energia elettrica non devono essere privatizzati e possono rimanere interamente di proprietà pubblica. La Svizzera mantiene il controllo sul suo approvvigionamento elettrico.

Le misure di ristrutturazione/salvataggio delle aziende in difficoltà sono compatibili con il diritto europeo. Tuttavia, se un'eventuale garanzia statale esplicita o implicita possa costituire un aiuto di Stato e se essa sia ammissibile dipende dalla sua forma, la questione dovrà perciò essere esaminata caso per caso.

Con un Accordo sull'energia elettrica la Svizzera dovrà suddividere e privatizzare le aziende di approvvigionamento elettrico comunali e cantonali?

No. Non esistono prescrizioni sulla proprietà delle aziende elettriche e nemmeno sulla loro privatizzazione. I fornitori di energia elettrica, la società nazionale di rete Swissgrid e i gestori delle reti di distribuzione rimangono in possesso dei loro attuali proprietari e potranno rimanere anche completamente in mano pubblica. La Svizzera manterrà il controllo sul suo approvvigionamento elettrico.

Accordo sulla sanità

La Svizzera dispone già dell'accesso ai meccanismi di sicurezza sanitaria dell'UE?

No. La Svizzera dipende oggi dalla buona volontà dell'UE. L'accesso a questi meccanismi è possibile soltanto in casi particolari ed è limitato a situazioni di emergenza come nel caso dell'ultima pandemia. Durante l'emergenza di COVID-19, l'UE aveva concesso alla Svizzera, su sua richiesta ufficiale, un accesso provvisorio e limitato a parte dei suoi meccanismi di gestione delle emergenze. Dall'estate 2023, la Svizzera non ha più accesso a questi meccanismi né alle informazioni pertinenti. Inoltre, non è nemmeno membro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e pertanto non può beneficiare del suo sostegno e del suo know-how.

Il campo d'applicazione dell'accordo sulla sanità comprenderà altri ambiti oltre a quello della sicurezza sanitaria?

Il campo d'applicazione dell'accordo sulla sanità è incentrato sulla sicurezza sanitaria. Di conseguenza, altri ambiti di politica sanitaria, come il tabacco o i diritti dei pazienti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, non ne fanno parte. L'accordo prevede tuttavia la possibilità per la Svizzera e l'UE di estendere in futuro la loro cooperazione ad altri aspetti relativi alla salute, se ciò fosse nell'interesse di entrambe le parti.

Quale sarà l'impatto dell'accordo sulle prestazioni sanitarie in Svizzera?

L'accordo sulla sanità prevede una collaborazione più stretta nell'ambito della sicurezza sanitaria. Nel contempo, la Svizzera continuerà a decidere in modo autonomo e sovrano le misure da adottare sul suo territorio per contrastare le malattie trasmissibili o altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'accordo non avrà alcun impatto sull'organizzazione del sistema sanitario svizzero.